

Beniamino Sandrini
Via del Fante, n° 21
37066 CASELLE di Sommacampagna
T. 0458581200 Cell. 3485214565
Mail: beniaminosandrini@virgilio.it

Aeroporto? Autostrade? Ferrovie?



Caselle d'Erbe, **14.09.2011**

C.E. Dossier: EU-Pilot 240/08/ENVI
Procura della Repubblica: 805/08 ANCNR

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La **tutela dell'ambiente** e degli **ecosistemi naturali** e del patrimonio culturale **deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati** e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una **adeguata azione** che sia informata ai **principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga»** che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, **regolano la politica della comunità in materia ambientale.**

Oggetto:

Vista l'impossibilità di poter demolire delle opere, illegittimamente autorizzate all'Aeroporto di Verona, realizzate in difformità delle norme della Direttiva 85/337/CEE [senza la previa VIA] si chiede un "intervento urgente" al fine di acquisire, al patrimonio del Comune, dette opere.

In data 02.08.2011 avevo scritto una lettera indirizzata al Presidente dell'Aeroporto Valerio Catullo e per conoscenza ai Sindaci dei Comuni di Sommacampagna e di Villafranca, lettera che aveva questo oggetto: **Segnalazioni inerenti "problematiche ambientali" male interpretate nell'Annual Report 2010 della Catullo SpA e, utilizzo "errato" di una lettera della Commissione Europea Ambiente**, lettera che, ad oggi... non ha ancora ricevuto alcun riscontro, anche se detto documento... l'avevo concluso come segue:

A supporto delle domanda sulle **"responsabilità"** dei Sindaci come riportata, segnalo quanto estratto dal sito web: <http://www.uilpadirigentiministeriali.com/Documentazione/Notizie%20ed%20aggiornamenti%20giurisprudenziali/Documenti/2009/giugno%202009/24-6-2009/Delitti%20contro%20la%20Pubblica.doc> che recita come sotto riportato:

*In via preliminare, osservo che la fattispecie **incriminatrice** in esame, con la formulazione inserita nella riforma dell'articolo 1990, include al suo interno due autonome fattispecie incriminatrici.*

*Nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 328 c.p., il bene giuridico tutelato è il buon andamento della **pubblica amministrazione**, il cui presupposto immancabile è l'effettività (la **tempestività**) dell'assolvimento delle **pubbliche funzioni** o dell'erogazione di un pubblico servizio.*

*Il termine **"rifiuto"** indica un'espressione, una **manifestazione di volontà di non compiere l'atto legalmente richiesto** ed implica, pertanto, una **previa richiesta di adempimento**. Osservo, altresì, che gli elementi oggettivi della condotta criminosa del delitto in oggetto sono proprio i seguenti:*

- **la doverosità e l'indifferibilità che deve rivestire l'atto di ufficio;**
- **le ragioni di giustizia, sicurezza pubblica o di ordine pubblico** oppure quelle di **igiene e di sanità**. In tema di rifiuto di atti di ufficio in materia sanitaria **le ragioni di sanità** che rendono indilazionabile l'atto riguardano sia la **salute psichica che quella fisica del cittadino**. Inoltre, le ragioni di **ordine pubblico** ineriscono al mantenimento della **quiete e della tranquillità pubblica**, ex art. 1 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. Invece, le ragioni di **sicurezza pubblica** sono attinenti alle attività della polizia di sicurezza ossia **"alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità ed alla tutela della proprietà"**, alla **"osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Province e dei Comuni, nonché delle ordinanze delle Autorità"**, così come **"al soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni"** (art. 1 T.U.L.P.S. - R.D. 18.6.1931, n. 773).

Al Dirigente Ufficio Urbanistica
Comune di Sommacampagna
Piazza Carlo Alberto, 1
37066 - SOMMACAMPAGNA

Al Dirigente Ufficio Urbanistica
Comune di Villafranca
Corso Garibaldi, 39
37069 - VILLAFRANCA

e per conoscenza:

Alla Procura della Repubblica
presso **Tribunale di Verona**
Sezione di Polizia Giudiziaria - ARPAV
Corte Giorgio Zanconati, 1
37122 - VERONA

In sintesi, il reato di cui all'art. 328, comma primo, n. 1, c.p., è un reato di pericolo che si perfeziona ogni qual volta venga denegato un atto non ritardabile, incidente su beni di valore primario tutelati dall'ordinamento, indipendentemente dal documento che in concreto possa derivarne. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 8 ottobre 2008, n. 38386)

Se i Sindaci emettono “Ordinanze” contro i “cittadini” che violano le leggi, arrivando poi anche alla acquisizione gratuita dei beni, che sarebbero da demolire perché insanabili e se l'Aeroporto ha violato la Direttiva e Leggi sulla V.I.A. perché gli stessi Sindaci non emettono Ordinanze contro l'Aeroporto Valerio Catullo, arrivando ad acquisire al patrimonio pubblico i beni, le opere e le infrastrutture illegittimamente autorizzati e pertanto annullabili per violazione delle Norme e delle Leggi che regolano la Valutazione di Impatto Ambientale ?

In attesa di un sollecito riscontro, comunque, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, trascorso quale termine verrà presentata una formale “diffida penale” ai sensi art. 328 C.P. si porgono distinti saluti.

Questa di oggi lettera, *non viene inviata al Sindaco come “Organo Politico”,* ma viene inviata ai Dirigenti dell'Ufficio Urbanistica dei Comuni di Sommacampagna e di Villafranca, nella loro qualità di **Responsabili del competente ufficio comunale che avrebbero l'obbligo di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia sul territorio Comunale**, lettera che viene inviata dopo aver letto ed appreso dell'esistenza di una serie di “*massime giurisprudenziali*” che nel seguito vengono riportate, a partire dalle prime due seguenti:

Ordine di demolizione - Sindaco - Incompetenza.

La previsione dell'art. 7, l. n. 47/1985 deve essere reinterpretata nel senso che agli organi politici non spettano compiti di gestione, ma soltanto competenze di tipo programmatico. Non rientra, quindi, nella competenza del sindaco l'adozione di un provvedimento di demolizione di opere abusive, bensì in quelle del dirigente (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, [sentenza 17.05.2010 n. 1532](#)).

Doveri del responsabile o dirigente dell'ufficio tecnico comunale.

In materia edilizia non c'è dubbio che l'art. 27 dpr 380/2001 ponga a carico del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale un obbligo di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, imponendogli di intervenire ogni qualvolta venga accertato l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo o in difformità della normativa urbanistica, attraverso la emanazione di provvedimenti interdittivi e cautelari (cfr. anche art. 31 DPR 380/2001). Egli è quindi certamente titolare di una posizione di garanzia che gli impone di attivarsi per impedire l'evento dannoso (Corte di Cassazione, Sez. III penale, [sentenza 09.03.2011 n. 9281](#)).

Premesso questo vorrei altresì ricordare il **Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"** - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24, ed in particolare vorrei ricordare e segnalare l'art. 29 - “**Controlli e sanzioni**”, che così recita:

1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, **presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione**. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente può avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale.
3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, **impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento**, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Nel caso di opere ed interventi realizzati **senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione** in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, **valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato** e quello conseguente alla applicazione della sanzione, **dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale** a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, **l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente**. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale.
6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.

Come è noto, da anni, l'Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona **è mancante** del Decreto di Compatibilità Ambientale, perché mai sottoposto a previa Valutazione di Impatto Ambientale e nonostante questo,

negli ultimi anni vi sono stati e vi sono continui incrementi capacitivi del traffico con gravi ripercussioni sull'ambiente e sulla salute pubblica ed in merito a questo ricordo queste altre recentissime Sentenze:

VIA - Tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale - Principio di precauzione.

La valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale, con la conseguenza che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività, sfuggendo, per l'effetto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della p.a. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell'integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi. (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 20 aprile 2010, n. 986) Pres. Cavallari, Est. Dibello - Comune di Ostuni (avv. Zaccaria) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altro (Avv. Stato) - [TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 14 luglio 2011, n. 1341](#)

VIA - VIA "postuma" - L.r. Toscana n. 10/2010, art. 43, c. 6, 2° periodo - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 6, secondo periodo, della legge Regione Toscana n. 10 del 2010. Nel silenzio delle norme scritte (né la direttiva 85/337/CEE, né il d.lgs. n. 152/2006 disciplinano espressamente l'ipotesi di rinnovo di autorizzazione o concessione riguardanti un'attività avviata in un momento in cui non era prescritto l'obbligo di sottoposizione a VIA), la giurisprudenza comunitaria ha richiesto la VIA "postuma", in occasione dell'autorizzazione alla gestione, solo sulle modifiche intervenute successivamente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva e non assoggettate, per qualsiasi motivo, a valutazione preventiva: conseguentemente, la disposizione censurata non limita in modo illegittimo un controllo a tutela dell'ambiente prescritto dalla normativa comunitaria, quale interpretata dalla Corte di giustizia. La disposizione deve essere interpretata alla luce di quanto ha statuito la Corte di giustizia sulla necessità che la valutazione sulle modifiche sia effettuata «tenuto conto, all'occorrenza, dell'effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall'entrata in vigore di tale direttiva» (sentenza 17 marzo 2011, in causa C-275/09). La considerazione degli effetti cumulativi può condurre all'impossibilità di distinguere le parti dell'opera o dell'attività modificate da quelle non interessate dalle modifiche, nell'ipotesi che queste ultime siano così rilevanti da alterare la fisionomia complessiva dell'opera o dell'attività, già in essere prima dell'entrata in vigore della direttiva. In tal caso, infatti, si tratterebbe di opera nuova, con la conseguenza che non esisterebbero parti scorporabili, secondo la previsione della disposizione censurata. In tutti i casi in cui non sia possibile lo scorporo tra le parti non modificate e quelle modificate, si verificherebbe quanto la Corte di giustizia ha voluto inibire, vale a dire l'artificioso frazionamento delle valutazioni di impatto. La garanzia che l'organicità della VIA venga osservata si fonda sulla prescrizione del primo periodo del comma 6 dell'art. 43, là dove prevede che, al momento del rinnovo, si proceda in ogni caso a VIA sull'intera opera o attività. Resta esclusa pertanto l'eventualità che venga sottratta alle autorità competenti la valutazione dell'intera opera o attività. Saranno tali autorità a distinguere le parti che non hanno subito alcuna influenza da quelle invece realmente modificate, con gli effetti diversi previsti dalla norma censurata. Saranno ugualmente le autorità valutatrici a decidere se le modifiche apportate, per quantità e qualità, rendano impossibile, o comunque artificiosa, la suddetta distinzione, con la conseguenza che risulterà applicabile solo il primo periodo del comma 6, mancando i presupposti, di fatto e di diritto, per applicare il secondo. Un ragionevole bilanciamento degli interessi in campo - la tutela dell'ambiente e l'iniziativa economica privata - entrambi costituzionalmente protetti, giustifica l'intento di non travolgere e azzerare opere o attività da lungo tempo legittimamente localizzate, senza tuttavia consentire che tale status acquisito possa trasmettersi ad interventi di modifica successivi, da assoggettare a VIA. In tale contesto ermeneutico, la norma impugnata si sottrae alle censure di illegittimità costituzionale. Pres. Quaranta, Est. Silvestri - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana - [CORTE COSTITUZIONALE - 13 luglio 2011, n. 209](#)

VIA - Regione Piemonte - Varianti parziali ex art. 17, c. 7 l.r. n. 56/1977 - Verifica di assoggettabilità a VIA - Deroche - Fattispecie.

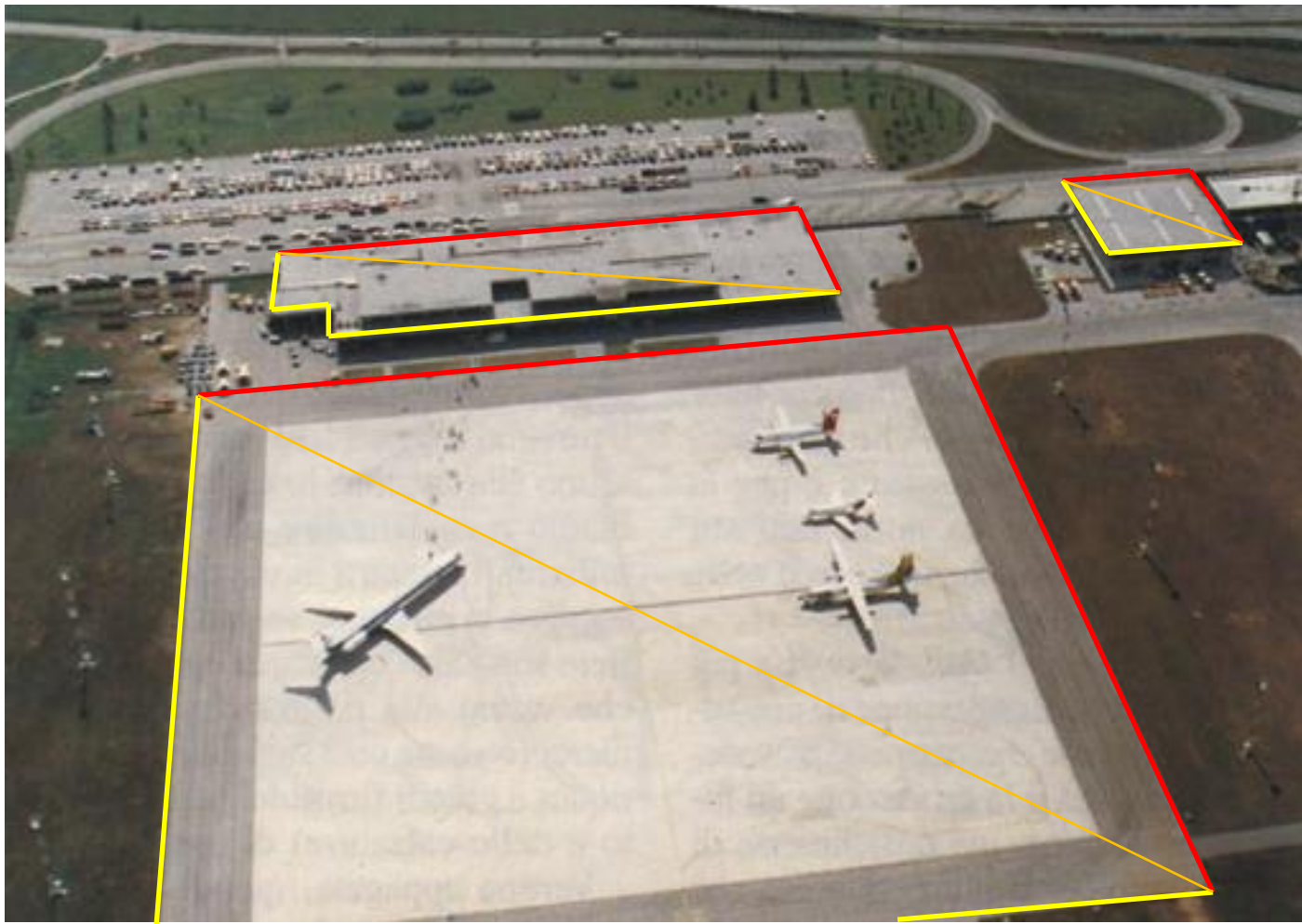
Le varianti parziali ex art. 17, comma 7, l.r. Piemonte n. 56/1977, richiedono, di norma, la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale; in deroga a tale principio, si prescinde dalla verifica nel caso di varianti (che non riguardano interventi soggetti a procedure di VIA e) che non prevedono la realizzazione di nuovi volumi; si prescinde dalla verifica anche nel caso in cui la variante preveda la realizzazione di nuovi volumi, ma questi ricadano interamente in contesti già edificati. Non sussistono le ipotesi derogatorie richiamate nell'ipotesi in cui la variante parziale destina al residenziale aree già classificate come agricole, comportando l'inequivoca realizzazione di nuovi volumi in zone non ancora edificate. L'omissione della verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli artt. 11 e ss. d.lgs. n. 152/2006, vizia pertanto l'intero procedimento di approvazione della variante. Pres. Bianchi, Est. Goso - F.B. e altri (avv. Faggiano e Sapone) c. Comune di Villata (avv. Monti) - [TAR PIEMONTE, Sez. I - 14 luglio 2011, n. 781](#)

VIA - Art. 5, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 152/2006 - Impatti cumulativi - Insuscettibilità di analisi frazionata.

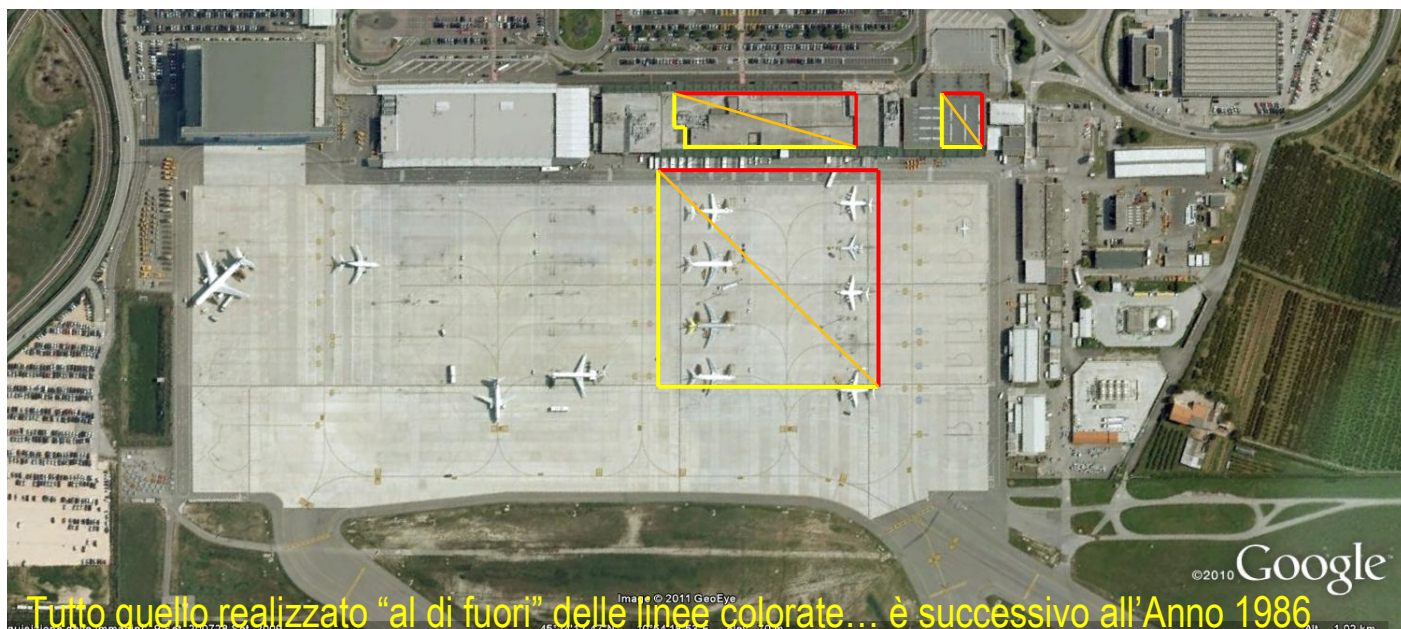
Quando l'intervento progettato, pur essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell'impresa, appare riconducibile ad un unico programma imprenditoriale, la conseguenza che si registra sul terreno del doveroso assoggettamento a VIA è senz'altro quella di una analisi che tenga conto necessariamente dei cd impatti cumulativi. Il codice dell'ambiente, con l'art 5, comma 1 lettera c, restituisce invero un concetto di impatto ambientale che, per sua natura, appare insuscettibile di analisi frazionata. Logica conseguenza di questo approccio alla nozione di impatto ambientale appare l'obbligo, per l'imprenditore, di evidenziare gli interventi connessi, complementari o a servizio di quello proposto - così come prescritto dall'art 3, comma 2 lettera b) n. 2 del DPCM 27 dicembre 1988 - perché solo così è possibile una verifica illuminante ed esaustiva della incidenza ambientale di un progetto complesso. Ciò significa che, pur a fronte di una pluralità di procedimenti amministrativi

messi in moto dall'imprenditore, l'organo preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la *reductio ad unitatem*, specie in presenza di elementi sintomatici della unicità di intervento. (Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849). Pres. Cavallari, Est. Dibello - Comune di Ostuni (avv. Zaccaria) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altro (Avv. Stato) - [TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 14 luglio 2011, n. 1341](#)

Quanto realizzato e/o ampliato all'Aeroporto "V. Catullo" di Verona, da **dopo la Direttiva 85/337/CEE** e **dopo il DPCM n° 2 del 27 Dicembre 1988**, a parere del sottoscritto, avrebbe dovuto essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, e questo già a partire da dopo il **"primo VERO progetto"** di ampliamento, come evidenziato a pag. 45 del n° 14 *"Quadretti Storici di Sommacampagna"* del Cav. Renato Adami a titolo: *"Storia dell'Aeroporto Civile di Caselle di Sommacampagna"*, come sotto evidenziato.



Se noi riportiamo l'area e quanto realizzato **prima del 1986**, (come indicato con linee a colori) su una foto satellitare di oggi di Google (vedi sotto), possiamo confrontare il **quanto realizzato all'Aeroporto Catullo senza che vi sia stata alcuna sottoposizione a V.I.A.** per ottenere il Decreto di Compatibilità Ambientale.



Tutto quello realizzato "al di fuori" delle linee colorate... è successivo all'Anno 1986

La Commissione Europea Ambiente, nell'archiviare la Pratica EU-PILOT 240/08/ENVI - perché le Autorità Italiane avevano dichiarato che l'Aeroporto sarebbe stato sottoposto a V.I.A. - come sotto riportato:

Mi preme nondimeno informarLa del fatto che il Ministero dell'Ambiente italiano ha riconosciuto e confermato che tutti gli interventi infrastrutturali necessari per lo sviluppo dell'aeroporto "Valerio Catullo" di Verona dall'apertura della pratica EU-Pilot fino 2024 saranno valutati nell'ambito di una VIA complessiva che avrà per oggetto il Piano di Sviluppo Aeroportuale (PSA) dell'aeroporto stesso.

... aveva altresì espresso una *precisa raccomandazione*, come sotto questa viene ulteriormente riportata

La informo infine che questi servizi hanno raccomandato alle autorità nazionali competenti, a titolo di buona prassi, di valutare nell'ambito della procedura di VIA sul Piano di Sviluppo Aeroportuale anche tutti gli impatti ambientali verificatisi nel periodo successivo alle modifiche o estensioni autorizzate dopo il 14.03.99. Si tratta tuttavia di una raccomandazione, non avendo la Commissione titolo ad imporre un obbligo in tal senso.

Da mesi, sostengo che le informazioni trasmesse dalle Autorità Italiane ed in particolare da **ENAC**, nella sua lettera del 9 Settembre 2009, non corrispondano alla esatta situazione dell'Aeroporto di Verona...

- gli interventi di recente attuazione, con riferimento alle infrastrutture di pertinenza civile che questo Ente ha autorizzato, si riferiscono ad opere che non comportano incrementi della capacità, ma migliorano le condizioni operative e di sicurezza.

Dal 14 Marzo 1999, sul sedime militare, la pista è stata prolungata di 500 metri ed è stata ristrutturata e potenziata la pista di rullaggio proprio nel momento che i due gruppi di aerei da caccia e da ricognizione dell'Aeronautica Militare, venivano trasferiti ad altri aeroporti, cessando di fatto e/o riducendo a poco più del 5% delle attività aero militari e di volo, sempre dei militari, dell'Aeroporto di Verona-Villafranca.

Dal 14 Marzo 1999, sul sedime civile di "proprietà" della Catullo SpA, i parcheggi per gli aerei sono stati triplicati se non quasi quadruplicati e (forse) quintuplicati sono stati gli edifici destinati alla aerostazione e altre consistenti aree - anche su più piani - sono state destinate a parcheggio per le auto.

Dal 14 Marzo 1999 ad oggi, di fatto, è quasi triplicato il numero dei passeggeri che, da circa UN milione sono arrivati a oltre TRE milioni, arrivando in qualche anno... a quasi quattro milioni di passeggeri.

Tutto questo e quanto realizzato all'Aeroporto Catullo in evidente violazione della Direttiva 85/337/CEE e della Direttiva 97/11/CE (entrata in vigore in Italia il 14 Marzo 1999) presuppone che se le autorizzazioni dovevano essere annullate, ripeto, per evidente Violazione della VIA, queste autorizzazioni sono illegittime e pertanto tutto quanto realizzato, in particolare sulle aree di sedime civile e non di sedime militare, sono e costituiscono un "abuso edilizio" e pertanto dovrebbe essere ripristinato o stato dei luoghi e, se questo fosse impossibile, il tutto dovrebbe essere acquisito - *gratuitamente* - al patrimonio comunale.

L'accertamento dell'abuso e la verifica della non sanabilità di un progetto e/o ampliamento in presenza di violazione di Direttiva V.I.A. renderebbero necessario proseguire nella procedura repressiva? Nello specifico, agli scrivendi uffici Urbanistici, viene richiesto di chiarire l'esatto iter procedurale che sarebbe stato conseguente alla notifica dell'ordinanza di demolizione... che però mai è stata predisposta.

Ai fini del chiarimento, occorrerebbe prendere le mosse dalla disciplina dettata in tema di: "**repressione degli abusi edilizi**", con particolare attenzione alle **norme che regolano l'intervento sanzionatorio del Comune** a seguito dell'inottemperanza del privato (la Aeroporto Catullo SpA) all'ordine di demolizione.

Credo che la norma di riferimento... sia l'art. 31 del DPR 380/2001, che ha sostituito, con previsioni pressoché identiche, il preesistente art. 7 della legge 47/85; una norma che potrebbe prevedere questo:

A) è di competenza del Dirigente e/o del Responsabile del competente ufficio comunale ad ingiungere la demolizione di opere edilizie realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo o in difformità dallo stesso (comma II), considerato che la V.I.A. era ed è un atto endoprocedimentale dell'autorizzazione ???

B) per il caso di inottemperanza all'ordine di demolizione di quanto è stato realizzato sul sedime civile dell'Aeroporto, l'acquisizione gratuita e di diritto al patrimonio comunale del bene realizzato in assenza di titolo abilitativo e dell'area su cui esso insiste e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle non autorizzate... è nella misura massima di dieci volte la superficie abusiva (comma III) ???

C) un atto di accertamento dell'inottemperanza, andava notificato al soggetto proprietario responsabile dell'abuso edilizio commesso - cioè la Società Aeroporto "Valerio Catullo" SpA - e valeva essere titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione dell'acquisto nei Registri Immobiliari (comma IV) ???

D) era d'obbligo del Comune il dover demolire l'opera che fosse stata acquisita al proprio patrimonio, con imputazione delle spese a carico dei responsabili dell'abuso, salvo che, con delibera di Consiglio Comunale, venga prima accertata la sussistenza di "prevalenti interessi pubblici" al mantenimento dell'intervento edilizio (visto che trattasi di infrastruttura Aeroportuale) previa sottoposizione alla VIA ???

E) l'acquisizione di diritto dell'opera abusiva al patrimonio del Comune prevista all'art. 31 DPR 380/2001 quale conseguenza dell'inerzia del proprietario (Catullo SpA) che non adempia l'ordine di demolizione, è una procedura obbligatoria e condizione per la demolizione del manufatto abusivo ad opera del Comune ?

F) per ultimo ci si chiede e... si chiede agli "uffici in oggetto" se l'atto di acquisizione "gratuita" al patrimonio comunale abbia da avere natura sanzionatoria nei confronti di un ordine di demolizione che la Catullo SpA, tra l'altro, non poteva ottemperare, pena la perdita dell'esercizio di un "Servizio Pubblico".

Se l'**acquisizione di diritto** degli immobili di proprietà della Catullo SpA al patrimonio del Comune non opera in via automatica per la semplice inottemperanza all'ordine di demolizione nel termine di novanta giorni e come sarebbe previsto... ci si chiede e si chiede se fosse necessario il formale accertamento della mancata demolizione con atto redatto dal competente ufficio comunale, notificato alla Catullo SpA (che sarebbe il vero autore dell'abuso) della trascrizione nei registri immobiliari del titolo di acquisizione dell'immobile e degli estremi sostanziali e catastali che lo individuano, come tra l'altro si era e si è già pronunciata la Cassazione Civile, sez. III, con la Sentenza del 22 settembre 2004, la n. 42192.

Se andiamo ad analizzare delle Sentenze **prima del 14 Marzo 1999**, possiamo arrivare fino al pronunciamento n. 345/1991 della Corte Costituzionale, dal quale risulterebbe che è pacifico che: *"l'acquisizione gratuita dell'area non è una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione, abilitando poi il sindaco ad una scelta fra la demolizione di ufficio e la conservazione del bene"*. Un orientamento che è stato, poi, fatto proprio e ribadito in giurisprudenza amministrativa successiva al 14.03.199 (Esempio TAR Campania, sentenze n° 8998/2004 e n° 7301/2006).

L'immissione nel possesso delle aree e degli immobili di proprietà della Catullo SpA realizzati senza la VIA e quindi illegittimi, sarebbe, pertanto, sanzione dotata di propria autonomia, non necessariamente preordinata all'esecuzione della demolizione d'ufficio, visto che quest'ultima sarebbe dovuta avvenire indipendentemente dall'intervenuta acquisizione dell'area da parte del Comune ???

La norma in esame **non può**, dunque, essere oggetto dell'interpretazione restrittiva talvolta proposta in passato dalla giurisprudenza in base alla quale il Comune può demolire d'ufficio in luogo del privato inadempiente, solo a condizione di aver prima acquisito il manufatto abusivo al patrimonio pubblico ???

Credo che una tale interpretazione oggi non sia più condivisa, essendosi invece formato un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato che ha osservato come detta condizione addirittura impedirebbe, in molte situazioni (esempio il prolungamento di una pista aeroportuali su aree militari) la demolizione d'ufficio, ostacolando così la realizzazione delle finalità ripristinatorie alla base della norma in vigore.

Potrebbe essere questa l'ipotesi in cui il "proprietario" - il Demanio Militare - voglia dichiarare di essere rimasto estraneo alla realizzazione dell'abuso, commesso da un terzo, in questo caso da ENAC per conto della Società Aeroporto Catullo SpA, per quanto potenziato e realizzato senza la VIA sul sedime militare?

In tale situazione, **cioè di un abuso edilizio commesso su sedime militare** non potrebbe essere emesso comunque un provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, perché detta sanzione può colpire solo il responsabile dell'abuso e non anche il proprietario (Demanio Militare) perché "ignaro" dell'obbligo della sottoposizione alla VIA, perché se l'acquisizione e il ripristino dello stato dei luoghi fossero inscindibili, in tal caso - assurdamente - non potrebbe neppure intervenire la demolizione dell'opera abusiva (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, sentenze 3 luglio 2007, n. 5968 e 29 maggio 2007 n. 4986).

Credo che quindi occorra interpretare l'art. 31 DPR 380/2001 (in vigore quindi da dopo il 14 marzo 1999) nel senso di ritenere che esso consenta al Comune, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza sull'attività edilizia, di esercitare sempre, anche d'ufficio e su beni in proprietà di privati - in questo caso i beni e gli immobili di proprietà della Società Aeroporto Valerio Catullo SpA (e non quelli del Demanio Militare) tutti i poteri sanzionatori e le funzioni ripristinatorie che nei singoli casi individuano con ragionevolezza qual'è l'interesse pubblico da tutelare e qual'è la più idonea modalità di esercizio di tale tutela.

Consegue, ogniquale volta non ricorrano i presupposti per l'acquisizione gratuita del bene e/o dell'opera abusiva, ancorchè questa fosse posta su proprietà Demaniale o questa non sia conveniente in termini di opportunità e di spesa pubblica, credo che comunque il Comune debba ugualmente provvedere d'ufficio alla demolizione... senza che a tal fine necessiti la preventiva immissione nella proprietà dell'area.

Questa ipotesi potrebbe corrispondere a quanto sentenziato nella Sentenza 345/1991 emessa dalla Corte Costituzionale: *"l'operatività dell'ingiunzione a demolire non presuppone sempre necessariamente la preventiva acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale perché l'ingiunzione è un procedimento amministrativo di natura autorizzativa assistita dal carattere della esecutorietà che consiste nel potere dovere degli organi amministrativi di dare esecuzione ai provvedimenti da essi stessi emanati"*.

Tra le ipotesi nelle quali il Comune può prescindere dall'acquisizione dell'area, rimanendo sulla questione Aeroporto Catullo, per il solo caso di quelle opere che sono state realizzate su sedime del Demanio Militare, può essere valutata la possibilità in cui l'attribuzione dell'opera abusiva al patrimonio pubblico non sia conveniente ed opportuna quanto a costi di acquisizione ed a utilità di occupazione dell'area immediatamente limitrofa al manufatto?

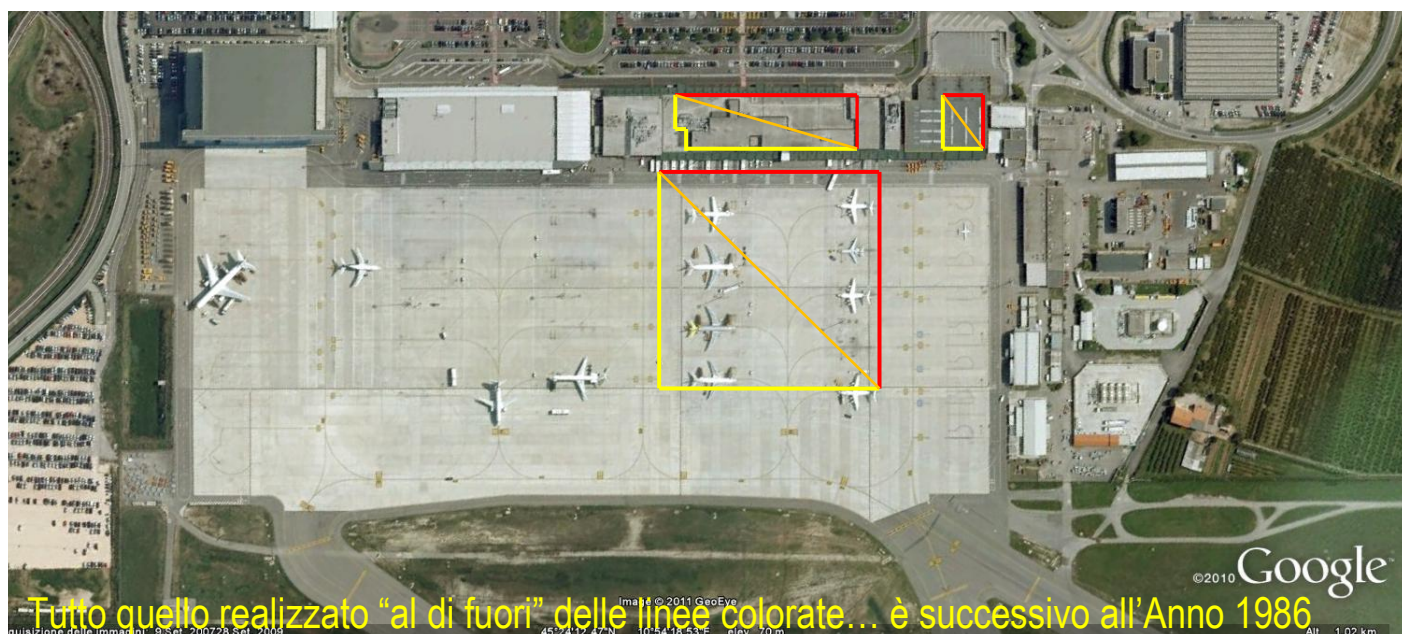
Visto il tenore della sentenza 2560/2001 pronunciata dal Consiglio di Stato, credo comunque che serva una valutazione demandata di volta in volta all'Amministrazione Comunale, dove anche per questi casi il Comune è, comunque, tenuto a provvedere d'ufficio alla demolizione di opere se realizzate senza autorizzazione... perché atto nullo e illegittimo in quanto mancante della Valutazione di Impatto Ambientale.

Per l'attivazione della procedura di acquisizione gratuita da parte del Comune, sulle aree "civili" dell'Aeroporto e cioè quelle di proprietà della Società Aeroporto Catullo SpA, oltre all'esatta individuazione di ciò che deve essere demolito, occorrerebbe attestare l'inottemperanza del proprietario responsabile dell'abuso o... detto provvedimento di accertamento... non deve necessariamente precisare quali siano le conseguenze per l'inosservanza dell'ordine di demolizione, posto che questo avrebbe e ha solo l'esclusiva funzione di accertare l'inadempimento dell'autore dell'abuso all'obbligo ripristinatorio?

Se per poter procedere alla demolizione delle opere realizzate senza la V.I.A. è necessario predisporre un titolo autorizzante l'occupazione dell'area interessata può essere sufficiente, ad esempio, un provvedimento che disponga l'immissione temporanea nel possesso delle aree interessate e necessarie alla realizzazione dell'intervento di demolizione?

E in tal caso, sempre sulle aree di proprietà della Catullo SpA e quindi su aree civili, occorre che l'atto di immissione temporanea contenga una sintetica descrizione delle modalità e della tempistica di esecuzione della demolizione e che dia altresì sinteticamente atto delle ragioni pubblicistiche poste alla base del provvedimento... ad esempio: realizzazione di un abuso edilizio, inottemperanza all'ordine di demolizione, inopportunità dell'acquisizione dell'area al patrimonio pubblico, esigenze ripristinatorie dello stato dei luoghi etc, coerentemente con i precedenti atti sanzionatori già formati e notificati?

Quanto all'Aeroporto Catullo è stato realizzato dopo il 1986, come ben rappresentato dalle opere esterne alle aree indicate con linee a colori e da come è ben evidente su una foto satellitare di oggi di Google (vedi sotto), possiamo affermare quindi che il quanto realizzato all'Aeroporto Catullo senza che vi sia stata alcuna sottoposizione a V.I.A. per ottenere il Decreto di Compatibilità Ambientale debba essere acquisito gratuitamente al patrimonio pubblico dei Comuni di Sommacampagna e di Villafranca???



Tutto quello realizzato "al di fuori" delle linee colorate... è successivo all'Anno 1986

Queste altre Sentenze, come nel seguito richiamate, possono confermare quale dovrebbe essere stata e quale dovrebbe essere - anche se tardiva - l'azione dei **Responsabili del competente ufficio comunale che avrebbero l'obbligo di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia del territorio Comunale???**

Gli illeciti in materia paesaggistica, urbanistica ed edilizia, ove consistano nella realizzazione di opere senza le dovute autorizzazioni, assumono natura di illeciti permanenti, in relazione ai quali il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza (ovvero con l'irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento del permesso postumo).

Gli illeciti in materia paesaggistica, urbanistica ed edilizia, ove consistano nella realizzazione di opere senza le dovute autorizzazioni, assumono natura di illeciti permanenti, in relazione ai quali il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza (ovvero con l'irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento del permesso postumo).

Nel caso di specie, in cui l'illecito è consistito nella realizzazione di opere in zona vincolata senza la prescritta autorizzazione paesaggistica e senza il necessario titolo edilizio, e in cui il condono non è stato ancora rilasciato, la permanenza non può dirsi cessata, e quindi non si è verificata la prescrizione eccepita dalle ricorrenti (Cons. Stato, IV, n. 7769/2003; Cons. Stato, VI, n. 1729/2003; TAR Toscana, III, 27/05/2003, n. 2068; idem, 18/02/2002, n. 255) (TAR Toscana, Sez. III, [sentenza 02.08.2011 n. 1282](#)).

Il provvedimento di repressione degli abusi edilizi (ingiunzione a demolire e/o ordine di demolizione, ed ogni altro provvedimento sanzionatorio), costituisce atto dovuto della pubblica amministrazione, riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza dall'accertamento dell'abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge.

Ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non abbisogna di una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera rappresentazione del carattere illecito dell'opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso (che è in re ipsa) con l'interesse del privato proprietario del manufatto; e ciò anche se l'intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, laddove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo.

Stante il carattere vincolato del potere da esercitarsi, non occorre il previo invio della comunicazione di avvio del procedimento, peraltro ora esclusa anche dall'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, che ha recepito, sul punto le indicazioni della giurisprudenza.

Il Collegio deve ribadire, in adesione a costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che il provvedimento di repressione degli abusi edilizi (ingiunzione a demolire e/o ordine di demolizione, ed ogni altro provvedimento sanzionatorio), costituisce atto dovuto della pubblica amministrazione, riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza dall'accertamento dell'abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge.

Ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non abbisogna di una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera rappresentazione del carattere illecito dell'opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso (che è *in re ipsa*) con l'interesse del privato proprietario del manufatto; e ciò anche se l'intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, laddove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo. In tale contesto, appare evidente come –stante il carattere vincolato del potere da esercitarsi– non occorre il previo invio della comunicazione di avvio del procedimento, peraltro ora esclusa (invero, in momento successivo all'emanazione del provvedimento impugnato) anche dall'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, che ha recepito, sul punto le indicazioni della giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, [sentenza 20.07.2011 n. 4403](#))

Di fronte al potere-dovere di reprimere gli abusi edilizi, l'affidamento del privato è tutelabile soltanto qualora sia stato provato il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, e nel contempo l'esistenza dell'abuso sia stata ritenuta implicitamente regolare dall'Amministrazione.

Il Collegio ricorda che la giurisprudenza di questo Tribunale è ferma nel ritenere che, di fronte al potere-dovere di reprimere gli abusi edilizi, l'affidamento del privato è tutelabile (sia pure nel limitato senso di esigere una motivazione rafforzata del provvedimento sanzionatorio) soltanto qualora sia stato provato il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, e nel contempo l'esistenza dell'abuso sia stata ritenuta implicitamente regolare dall'Amministrazione (in occasione dell'esame di precedenti pratiche edilizie, o di attività di vigilanza sul territorio – cfr. TAR Umbria, 18.03.2008, nn. 102-103; 18.08.2009, n. 492; 21.01.2010, n. 23) (TAR Umbria, [sentenza 11.07.2011 n. 199](#)).

Di fronte al potere-dovere di reprimere gli abusi edilizi, l'affidamento del privato è tutelabile (sia pure nel limitato senso di esigere una motivazione rafforzata del provvedimento sanzionatorio) soltanto qualora sia stato provato il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, e nel contempo l'esistenza dell'abuso sia stata ritenuta implicitamente regolare dall'Amministrazione (in occasione dell'esame di precedenti pratiche edilizie, o di attività di vigilanza sul territorio).

Il Collegio ricorda che la giurisprudenza di questo Tribunale è ferma nel ritenere che, di fronte al potere-dovere di reprimere gli abusi edilizi, l'affidamento del privato è tutelabile (sia pure nel limitato senso di esigere una motivazione rafforzata del provvedimento sanzionatorio) soltanto qualora sia stato provato il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, e nel contempo l'esistenza dell'abuso sia stata ritenuta implicitamente regolare dall'Amministrazione (in occasione dell'esame di precedenti pratiche edilizie, o di attività di vigilanza sul territorio – cfr. TAR Umbria, 18.03.2008, nn. 102-103; 18.08.2009, n. 492; 21.01.2010, n. 23) (TAR Umbria, [sentenza 11.07.2011 n. 198](#)).

Il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso edilizio ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, comporta la nascita di una posizione di affidamento nel privato cittadino, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.

Per pacifico principio giurisprudenziale (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 04.03.2008, n. 883), condiviso anche da questa Sezione (cfr. 09.04.2010, n. 1890), il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso edilizio ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, comporta la nascita di una posizione di affidamento nel privato cittadino, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato. Tale principio è tanto più vero e valido nella fattispecie in esame, in cui gli abusi sono notevolmente risalenti nel tempo (in quanto commessi da oltre 50 anni), sono stati realizzati direttamente dal costruttore del fabbricato e, per quanto riguarda l'immobile di proprietà dei ricorrenti, sono di lieve entità (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, [sentenza 15.06.2011 n. 3142](#)).

Opere abusive, demolizione senza motivazioni solenni. Presupposto per l'emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, con la conseguenza che, essendo l'ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abuso, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua rimozione.

In caso di abuso edilizio "l'ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica motivazione; l'abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l'adozione della misura repressiva in argomento. Ne consegue che, in presenza di un'opera abusiva, l'autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità dell'amministrazione in relazione al provvedere" (TAR Lazio Roma, sez. I, 19.07.2006, n. 6021).

Infatti "l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi" (TAR Marche Ancona, sez. I, 12.10.2006, n. 824) ed, ancora, "presupposto per l'emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, con la conseguenza che, essendo l'ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abuso, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua rimozione e sussistendo l'eventuale obbligo di motivazione al riguardo solo se l'ordinanza stessa intervenga a distanza di tempo dall'ultimazione dell'opera avendo l'inerzia dell'amministrazione creato un qualche affidamento nel privato" (Consiglio di Stato, sez. V, 29.05.2006 n. 3270).

Quanto all'avvenuta presentazione ad opera dell'istante di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001 (in data 30.12.2009), essa non dispiega efficacia alcuna in punto di legittimità dell'atto impugnato, emanato anteriormente.

Pertanto, la difesa di parte istante non ha dedotto di aver provveduto alla tempestiva impugnazione del provvedimento di diniego, espresso o tacito, della richiesta sanatoria, né ha allegato l'avvenuto rilascio del titolo in sanatoria che, all'opposto, avrebbe determinato l'improcedibilità del presente gravame per sopravvenuta carenza di interesse (commento tratto da www.ipsoa.it - TAR Campania-Napoli, Sez. III, [sentenza 03.06.2011 n. 2961](#)).

L'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.

Quanto alla legittimità del provvedimento di demolizione, la Sezione osserva che esso, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 01.10.2007, n. 5049; 10.12.2007, n. 6344; 31.08.2010, n. 3955; sez. V, 07.09.2009, n. 5229) (Consiglio di Stato, Sez. V, [sentenza 27.04.2011 n. 2497](#)).

Acquisizione immobili abusivi per omessa demolizione.

La ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale della inottemperanza (Corte di Cassazione, Sez. III penale, [sentenza 02.03.2011 n. 8082](#)).

Sulla natura di sanzione autonoma dell'acquisizione gratuita al patrimonio dell'Ente delle opere abusive.

L'acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l'esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma (TAR Campania Napoli, sez. III, 10.11.2010, n. 23755; TAR Campania Napoli, sez. VII, 29.07.2010, n. 17176; TAR Puglia Lecce, sez. III, 03.02.2010, n. 423).

La presentazione dell'istanza di sanatoria -sia essa di accertamento di conformità, sia essa di condono- produce l'effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio (di demolizione o di acquisizione) (massima tratta da www.dirittodegliappalti pubblici.it - TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, [sentenza 26.01.2011 n. 140](#)).

Opere abusive - Ordine di demolizione intervenuto a lunga distanza di tempo dall'ultimazione dei lavori - Motivazione - Indicazione delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l'irrogazione della sanzioni.

L'ordine di demolizione di un'opera abusiva, intervenuto a lunga distanza di tempo dall'ultimazione dei lavori, e quindi in una situazione di consolidato affidamento del privato sulla legittimità del proprio intervento, non può essere sorretto esclusivamente dal richiamo al carattere abusivo dell'opera realizzata, avendo l'amministrazione l'obbligo di dare puntualmente conto delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l'irrogazione della sanzione della demolizione, quali, ad esempio, il pericolo di crollo o di pregiudizio per l'igiene e la sanità pubblica.

In altri termini, il decorso del tempo, in deroga al principio secondo cui la motivazione di un provvedimento repressivo in materia edilizia non necessita di alcuna motivazione diversa dal richiamo alla abusività dell'opera, impone al Comune, in ossequio alla generale regola di buona amministrazione scolpita nell'art. 97 della Costituzione, di rafforzare l'impalcatura motivazionale mediante il richiamo a situazioni che giustificano il rinnovato interesse pubblico alla rimozione della situazione anti-giuridica ed al conseguente sacrificio del contrapposto interesse del privato (TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, [sentenza 19.01.2011 n. 493](#)).

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Istanza di sanatoria - Indicazione degli adattamenti idonei a rendere l'opera compatibile con l'ambiente - Necessità - Esclusione - Diversa ipotesi della preventiva richiesta di autorizzazione.

L'organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico non è tenuto, in sede di esame di istanze di sanatoria, a fornire indicazioni circa gli adattamenti eventualmente idonei a rendere l'opera compatibile con l'ambiente, essendo la possibilità di indicare prescrizioni o accorgimenti prevista dalla normativa solo per la diversa ipotesi di preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica, allorché oggetto della valutazione è un progetto; in sede di sanatoria si tratta, invece, di opere già realizzate abusivamente, che vanno valutate per come si presentano; restano, d'altra parte, irrilevanti, atteso il carattere permanente dell'abuso, il decorso del tempo e l'eventuale inerzia dell'Amministrazione nel sanzionarlo (cfr., TAR Toscana, III, 04.03.2010 n. 625 e n. 626) (TAR Toscana, Sez. III, [sentenza 14.01.2011 n. 75](#)).

Il provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile è atto dovuto ed ha carattere meramente dichiarativo.

Il provvedimento di acquisizione al patrimonio del comune di un'opera abusivamente realizzata ha come unico presupposto l'accertata inottemperanza ad un ordine di demolizione del manufatto abusivo, di cui è meramente dichiarativo, con la conseguenza che, essendo atto dovuto, è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata inottemperanza, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua adozione (TAR Campania, sez. IV, Napoli, 17.06.2002, n. 3620).

Nel sistema disciplinato dall'art. 7 della legge 28.02.1985, n. 47, l'acquisizione al patrimonio del Comune del bene abusivamente realizzato, e delle aree di sedime e circostanti, opera automaticamente, verificandosi di diritto al compimento del 90° giorno decorrente dalla notifica dell'ingiunzione di demolizione non ottemperata, e non richiede l'adozione di alcuna preliminare determinazione inerente l'esercizio di una scelta da parte del Comune sull'applicabilità della stessa più grave misura acquisitiva, rispetto alla semplice demolizione del manufatto abusivo (cfr., fra le tante, TAR Lazio, sez. II, 12.04.2002, n. 3160; TAR Sicilia, sez. III, 06.03.2009, n. 480) (massima tratta da [www.dirittodegliappalti pubblici.it](#) - TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, [sentenza 11.01.2011 n. 40](#)).

L'attività di repressione degli abusi edilizi non è soggetta a termini di decadenza o di prescrizione.

Rammenta in proposito il Collegio che la giurisprudenza predica in maniera costante e risalente (Consiglio di Stato, Sez. V, 27.06.1983, n. 277) che il potere dovere dell'Amministrazione di reprimere gli abusi edilizi irrogando le misure sanzionatorie variamente prescritte dalla legge per le varie tipologie dei medesimi (demolizione con eventuale acquisizione dell'area di sedime per il caso della realizzazione di un *opus* in assenza di permesso di costruire o in totale difformità; "fiscalizzazione" qualora la demolizione non possa essere eseguita senza pregiudizio per la parte di edificio conforme; sanzione pecuniaria pari al valore venale all'aumento di valore arrecato dall'opera eseguita in parziale difformità dal permesso di costruire per il caso della mera realizzazione in parziale difformità dal titolo; sanzione pecuniaria non inferiore ad € 500 per le opere assoggettate a d.i.a. e realizzate in assenza di quest'ultima) non soggiace a termini prescrizionali o decadenziali.

Si è di recente in tal senso ribadito, infatti, che "l'attività di repressione degli abusi edilizi, essendo collegata alla tutela dell'interesse pubblico all'ordinato sviluppo del territorio, così come delineato nello strumento urbanistico e nella regolamentazione edilizia vigenti, non è soggetta a termini di decadenza o di prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell'abuso" (TAR Campania Napoli, sez. VII, 29.07.2010, n. 17176; TAR Campania Napoli, sez. III, 13.07.2010, n. 16693) altresì precisandosi, nell'ottica dell'assicurazione della legalità dell'attività dei privati, che "il potere di ripristino dello status quo, infatti, non è soggetto ad alcun termine di prescrizione né è tacitamente rinunciabile, poiché il semplice trascorrere del tempo non può legittimare una situazione di illegalità, né imporre all'Amministrazione la necessità di una comparazione dell'interesse del privato alla conservazione dell'abuso con l'interesse pubblico alla repressione dell'illecito" (TAR Puglia-Lecce, sez. III, 28.01.2010, n. 335) (TAR Piemonte, Sez. I, [sentenza 19.11.2010 n. 4164](#)).

Ordine di demolizione - Atto dovuto - Interesse pubblico - Abuso risalente nel tempo - Affidamento del contravventore - Configurabilità - Esclusione.

Il presupposto dell'ordine di demolizione di opere abusive è solo la constatata esecuzione delle medesime in totale difformità o in assenza della concessione edilizia, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in *re ipsa* l'interesse pubblico alla sua rimozione: l'abuso, quindi, anche se risalente nel tempo, non giustifica alcun

legittimo affidamento del contravventore a veder conservata una situazione di fatto che il semplice trascorrere del tempo non può legittimare (fra le ultime, Consiglio Stato, IV, 31.08.2010, n. 3955; Tar Campania Napoli, VI, 26.08.2010, n. 17238).

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Efficacia estintiva della sanatoria - Valutazione postuma di compatibilità paesaggistica - C.d. interventi minori - Fattispecie - Artt. 181 c. 1-ter sub a) e 167, D.L.vo n. 42/2004 - Art. 44, c. 1, lett. c, TU n. 380/2001 - Art. unico, c. 36, L. n. 308/2004.

L'efficacia estintiva della sanatoria è limitata ai reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non si estende ad altri reati correlati alla tutela di interessi diversi quali quelli previsti dalla normativa sulle opere in cemento armato, sulle costruzioni in zone sismiche oppure di tutela delle aree di interesse ambientale.

Per questi ultimi reati, la L. n. 308/2004 (art. unico, c. 36) ha novellato l'art. 181 D.L.vo n. 42/2004 ed introdotto la possibilità di una valutazione postuma di compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori all'esito della quale (pur rimanendo ferme le misure amministrative ripristinatorie e pecuniarie di cui all'art. 167 D.L.vo n. 42/2004) non si applicano le sanzioni penali.

Nella specie, l'imputato non ha fatto ricorso a tale procedura né poteva utilmente farlo poiché risultano realizzate nuove volumetrie e questa circostanza rende inapplicabile la speciale causa estintiva del reato come precisato dall'art. 181, c. 1-ter, sub a, D.L.vo n. 42/2004.

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Reato urbanistico e reato ambientale - Ordine di demolizione e riduzione in pristino - Effetti diversificati - T.U.E. n. 380/2001 - D.L.vo n. 42/2004.

L'ordine di demolizione caducato per il reato urbanistico, deve essere mantenuto in vigore per quello ambientale. Sicché, la statuizione inerente la demolizione non deve essere revocata nei casi in cui sussista il reato ambientale, piuttosto, è necessario disporre anche la *restitutio in pristinum* per ricondurre l'assetto dei luoghi alla situazione originaria, comportando la reintegrazione totale del bene nell'area protetta, l'ordine di rimessione in pristino ha una ampiezza maggiore, ma comprensiva dello abbattimento del manufatto abusivo (Corte di Cassazione, Sez. III penale, [sentenza 01.09.2010 n. 32547](#)).

Provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non necessitano di alcuna motivazione in ordine alla prevalenza dell'interesse pubblico, perché la repressione degli abusi edilizi costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, che non gode di alcuna discrezionalità al riguardo.

Il verbale di accertamento dell'inottemperanza alla precedente ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive, redatto e notificato dal personale della Polizia Municipale, ha valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dai vigili urbani, mentre l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva non demolita richiede una autonoma determinazione del competente dirigente comunale.

I provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, salvo ipotesi particolari delle quali non ricorrono gli estremi nella fattispecie in esame, non necessitano di alcuna motivazione in ordine alla prevalenza dell'interesse pubblico, perché la repressione degli abusi edilizi costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, che non gode di alcuna discrezionalità al riguardo.

Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale (TAR Campania Napoli, Sez. II, 21.11.2006, n. 10110), il verbale di accertamento dell'inottemperanza alla precedente ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive, redatto e notificato dal personale della Polizia Municipale, ha valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dai vigili urbani, mentre l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva non demolita richiede una autonoma determinazione del competente dirigente comunale. Poiché ai vigili urbani non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, a tal uopo occorrendo che la preposta autorità amministrativa ne faccia proprio l'esito attraverso un formale atto di accertamento (cfr. TAR Campania, II Sezione, 18.05.2005, n. 6525), il mero verbale è atto privo di autonoma efficacia lesiva (TAR Campania-Napoli, Sez. II, [sentenza 14.06.2010 n. 14209](#)).

Omessa demolizione opera abusiva e acquisizione dell'opera.

Se il colpevole dell'abuso edilizio non provvede alla demolizione dell'opera abusiva ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dall'ingiunzione a demolire emessa dal sindaco, l'opera e l'area pertinente sono acquisite di diritto al patrimonio comunale e tale effetto si produce *ipso iure* sulla sola base dell'accertamento di un'inottemperanza colpevole, senza che sia necessario alcun atto ulteriore ed in particolare senza che sia necessaria la notifica dell'accertamento dell'inottemperanza all'interessato o la trascrizione, giacché il primo atto ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, costituendo titolo per l'immissione in possesso mentre la trascrizione serve a rendere opponibile il trasferimento ai terzi a norma dell'articolo 2644 cc. (Corte di Cassazione, Sez. III penale, [sentenza 11.06.2010 n. 22237](#)).

Il potere amministrativo repressivo, in materia di abusi edilizi, può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere.

L'avviso di avvio del procedimento non è dovuto nel caso di procedimento volto all'irrogazione della sanzione della demolizione edilizia, in ragione del carattere doveroso e del contenuto vincolato di tale atto.

Gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, che si protraggono nel tempo e vengono meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, pertanto il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere.

In altri termini, l'Autorità non emana un atto "a distanza di tempo" dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica ancora sussistente (cfr. Cons. Stato sez. IV, 16.04.2010 n. 2160).

In via generale, la giurisprudenza prevalente si è assestata nell'affermare che l'avviso di avvio del procedimento non è dovuto nel caso di procedimento volto all'irrogazione della sanzione della demolizione edilizia, in ragione del carattere doveroso e del contenuto vincolato di tale atto (cfr. Cons. St., Sez. IV, 26.09.2008 n. 4659, TAR Napoli, sez. VII, 13.10.2009 n. 5411), tanto più in considerazione della consequenziale sua intangibilità ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/1990 introdotta dalla L. n. 15 del 2005 (cfr. Cons. St., Sez. IV, 10.04.2009 n. 2227, Sez. V, 19.09.2008 n. 4530, TAR Piemonte 16.03.2009 n. 752) (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, [sentenza 25.05.2010 n. 2143](#)).

E' granitico l'orientamento giurisprudenziale in ordine al carattere vincolato, e non discrezionale, che connota l'attività sanzionatoria del Comune sull'attività edilizia abusiva; in particolare, il giudizio di difformità dell'intervento rispetto alla normativa urbanistica, che costituisce il presupposto dell'irrogazione delle sanzioni, non è affatto connotato da discrezionalità tecnica, ma integra un mero accertamento di fatto, sia pure condotto alla stregua di parametri tecnici.

E' alquanto infelice la modalità espositiva prescelta dal Comune per motivare le proprie determinazioni in ordine alle opere abusive de quibus: in particolare, riproducendo ex extenso i contenuti della relazione tecnica redatta in occasione del sopralluogo sul sito dell'intervento, l'Amministrazione ne ha riportato anche i passaggi in cui venivano usate formule ipotetiche o dubitative ("sembra predisposta...", "potrebbero essere orientati..."), offrendo il destro all'odierna appellante per le doglianze con le quali ha lamentato l'assoluta incertezza della definizione dell'illecito contestato. E, in effetti, se l'uso di formule del tipo di quelle sopra richiamate è comprensibile in un verbale di sopralluogo, laddove l'organo accertante altro non fa che riportare le proprie valutazioni in ordine a quanto constatato (che deve comunque essere descritto in maniera precisa), altrettanto non è consentito in un ordine di demolizione, laddove l'Amministrazione è tenuta a individuare in modo certo gli abusi contestati al privato.

La Sezione reputa addirittura superfluo richiamare il granitico orientamento in ordine al carattere vincolato, e non discrezionale, che connota l'attività sanzionatoria del Comune sull'attività edilizia abusiva; in particolare, il giudizio di difformità dell'intervento rispetto alla normativa urbanistica (o, che è lo stesso, al titolo abilitativo rilasciato), che costituisce il presupposto dell'irrogazione delle sanzioni, non è affatto connotato da discrezionalità tecnica, ma integra un mero accertamento di fatto, sia pure condotto alla stregua di parametri tecnici (peraltro rigidamente predeterminati dalla normativa).

e discende che ben può il giudice verificare la correttezza di tale attività accertativa, non diversamente da quanto avviene allorché controlla l'esattezza di accertamenti tecnici condotti dalla p.a. in altri contesti (p.es. l'esattezza di una misurazione di distanze o di altezze).

Tanto premesso, nel caso di specie la Sezione condivide il giudizio espresso dal TAR, che ha reputato alquanto infelice la modalità espositiva prescelta dal Comune per motivare le proprie determinazioni in ordine alle opere *de quibus*: in particolare, riproducendo ex extenso i contenuti della relazione tecnica redatta in occasione del sopralluogo sul sito dell'intervento, l'Amministrazione ne ha riportato anche i passaggi in cui venivano usate formule ipotetiche o dubitative ("sembra predisposta...", "potrebbero essere orientati..."), offrendo il destro all'odierna appellante per le doglianze con le quali ha lamentato l'assoluta incertezza della definizione dell'illecito contestato.

E, in effetti, se l'uso di formule del tipo di quelle sopra richiamate è comprensibile in un verbale di sopralluogo, laddove l'organo accertante altro non fa che riportare le proprie valutazioni in ordine a quanto constatato (che deve comunque essere descritto in maniera precisa), altrettanto non è consentito in un ordine di demolizione, laddove l'Amministrazione è tenuta a individuare in modo certo gli abusi contestati al privato (Consiglio di Stato, Sez. IV, [sentenza 17.05.2010 n. 3126](#)).

La sanzione pecuniaria per interventi ristrutturativi (abusivi) risulta essere misura eccezionale, alternativa alla demolizione solo ove risulti l'impossibilità del ripristino. Detta impossibilità può essere rilevata d'ufficio o fatta valere dall'interessato, ma comunque in una fase successiva all'ingiunzione, a carattere diffidatorio, che precede l'ordine di demolizione (quest'ultimo da emettere sulla base di specifici accertamenti dell'ufficio tecnico comunale, chiamato ad intervenire nella fase esecutiva sia in relazione all'applicazione dell'art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2001.

L'impossibilità di ripristino dello stato dei luoghi alcuna valenza può avere quanto alle opere oggetto dell'ingiunzione di demolizione di cui all'ordinanza n. 891 del 2007, posto che l'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 non contempla al riguardo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria alternativa rispetto all'ingiunzione di demolizione (TAR Campania Napoli, sez. VII, 05.06.2008, n. 5244) e che, pertanto, la stessa non può trovare applicazione rispetto agli interventi, come quello in esame, caratterizzato dalla mancanza, rispetto alla sopraelevazione abusiva, di qualsiasi titolo abilitante all'edificazione (TAR Campania Napoli, sez. VII, 04.04.2008, n. 1883; TAR Campania Napoli, sez. VII, 28.12.2007, n. 16550).

La valutazione della possibilità o meno del ripristino deve infatti essere compiuta, ad opera dell'ufficio tecnico comunale, in sede di esecuzione dell'ingiunzione di demolizione.

La correttezza di siffatta conclusione si evince infatti da una lettura del combinato disposto dei primi due commi dell'art. 33 D.P.R. 380/2001 a mente dei quali "gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere,

determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27.07.1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio”.

Detta conclusione risulta condivisa peraltro anche da una parte delle giurisprudenza, sia in relazione all'applicazione dell'art. 33, comma 2, d.p.r. 380/2001 (cfr. TAR Lazio Roma, sez. I, 17.04.2007, n. 3327) secondo cui “la sanzione pecuniaria per interventi ristrutturativi risulta essere misura eccezionale, alternativa alla demolizione solo ove risulti l'impossibilità del ripristino. Detta impossibilità può essere rilevata d'ufficio o fatta valere dall'interessato, ma comunque in una fase successiva all'ingiunzione, a carattere diffidatorio, che precede l'ordine di demolizione (quest'ultimo da emettere sulla base di specifici accertamenti dell'ufficio tecnico comunale, chiamato ad intervenire nella fase esecutiva (cfr. in tal senso TAR Lombardia, Brescia, 09.12.2002, n. 2213), sia in relazione all'applicazione dell'art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2001 (Consiglio Stato, sez. V, 21.05.1999, n. 587; TAR Campania Napoli, sez. VII, 05.06.2008, n. 5244)” (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, [sentenza 04.05.2010 n. 2501](#)).

Considerazioni sull'Aeroporto di Treviso... quale esempio di “gestione della VIA”, di ENAC:

Oltre a quanto sin qui riportato, credo che sia significativa e... **da far** conoscere ai Responsabili comunali l'**Ordinanza del T.A.R. del Veneto** che su Ricorso di Italia Nostra, del Comitato Aeroporto di Treviso e di alcuni cittadini, **ha concesso la “sospensiva in attesa di discutere nel merito”** sul **parere positivo alla esclusione alla V.I.A.** rilasciato dal Ministero dell'Ambiente relativamente ai lavori di potenziamento e di ampliamento dell'Aeroporto “Antonio Canova” di Treviso.



Un aeroporto, che **è inserito in un'area SIC** - quella del fiume Sile (vedi foto) - ed è caratterizzato dalla presenza di numerosi specchi d'acqua che, è noto, sono attrattori di “*avi fauna*” che potrebbero essere “*ingeriti*” dai motori degli aerei che avessero da atterrare e da decollare dall'aeroporto di Treviso.

Prima di trarre le conclusioni finali, mi sia permesso - a titolo di esempio - **di illustrare come E.N.A.C gestisce le problematiche ambientali aeroportuali** collegate ai Piani di Sviluppo Aeroportuali, scrivendo una “breve storia” in merito a quanto accaduto all'Aeroporto di Treviso... a partire dall'anno scorso.

In data **29 Settembre 2010** SAVE SpA (Aeroporto di Venezia) maggiore azionista di AERTRE SpA (Aeroporto di Treviso) annuncia che dal... **1° di Giugno 2011 fino al 30 Settembre 2011**, **l'Aeroporto Canova verrà chiuso per importanti lavori di rifacimento della pista** e di adeguamento delle opere di assistenza al volo (dimenticandosi di evidenziare che i 18 milioni di euro di spesa previsti, sono solo il primo stralcio di un progetto ben più ampio e consistente... di circa 130 milioni di euro).

In data **14 Ottobre 2010**, ENAC affida ad AER TRE SpA la gestione quarantennale dell'Aeroporto di Treviso con l'obiettivo di arrivare a 5,3 milioni di passeggeri, **triplicare di fatto i voli attuali**, di un Aeroporto che **non ha ancora ottenuto il Decreto di Compatibilità Ambientale**, nonostante nel 2007 il Ministero dell'Ambiente si fosse già pronunciato con **parere negativo all'aumento dei voli**, prescrivendo, tra l'altro, che a breve fosse presentata una nuova richiesta di VIA.

In data **7 Dicembre 2010**, AER TRE SpA indice la Gara con questo oggetto: *“l'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere relative agli “interventi di **potenziamento** e **sviluppo** delle infrastrutture di volo dell'Aeroporto Antonio Canova di Treviso”. I lavori riguarderanno opere civili, opere impiantistiche e opere idrauliche che dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle leggi e normative vigenti, in conformità alle prescrizioni del “Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti” - Edizione 2 - Emendamento 5 del 23.09.2008 emesso dall'E.N.A.C....”*

In data **4 Febbraio 2011**, si tiene l'Assemblea costitutiva del **Comitato per la riduzione dell'impatto ambientale dell'Aeroporto di Treviso**, con questi punti all'Ordine del Giorno, come sotto riportati:

Preparazione Assemblea Pubblica 4 Marzo a Quinto

Ipotesi di presentazione Esposto alla Magistratura.

Presentazione campagna informativa sui rischi ambientali e alla salute.

Ipotesi di Denuncia Legale per gravi inadempienze in materia di prevenzione salute umana e danni causati all'ambiente.

Raccolta di firme a sostegno delle iniziative del Comitato.

Censimento dei danni agli immobili causato dall'aeroporto

In data **16 Febbraio 2011**, (quindi a Gara d'appalto già avviata) ENAC presenta al Ministero dell'Ambiente la domanda di... **“verifica di assoggettabilità alla V.I.A.”**, concernente il **progetto degli interventi di potenziamento e sviluppo delle infrastrutture di volo dell'Aeroporto: “Antonio Canova” di Treviso.**

In data **1 Aprile 2011**, la AER TRE SpA annuncia la **conclusione della Gara d'Appalto** con l'aggiudicazione alla ditta che dovrà iniziare i lavori a partire dal 1 Giugno fino al 30 Settembre 2010.

In data **4 Aprile 2011**, il Comitato Aeroporto di Treviso, ha depositato le **Osservazioni alle autorità competenti** riguardo agli annunciati: **“Interventi di potenziamento e sviluppo delle infrastrutture di volo da realizzarsi presso l'aeroporto A. Canova di Treviso”.**

In data **15 Aprile 2011**, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS con il parere n° 698, in merito alla Verifica di Assoggettabilità alla VIA degli interventi di potenziamento e sviluppo delle infrastrutture di volo dell'Aeroporto “Antonio Canova” di Treviso, **determina e dispone il parere favorevole dalla procedura di esclusione della VIA a condizione che “il numero totale annuo dei movimenti dei velivoli dello scalo non dovrà subire aumenti rispetto al numero attualmente autorizzato”.**

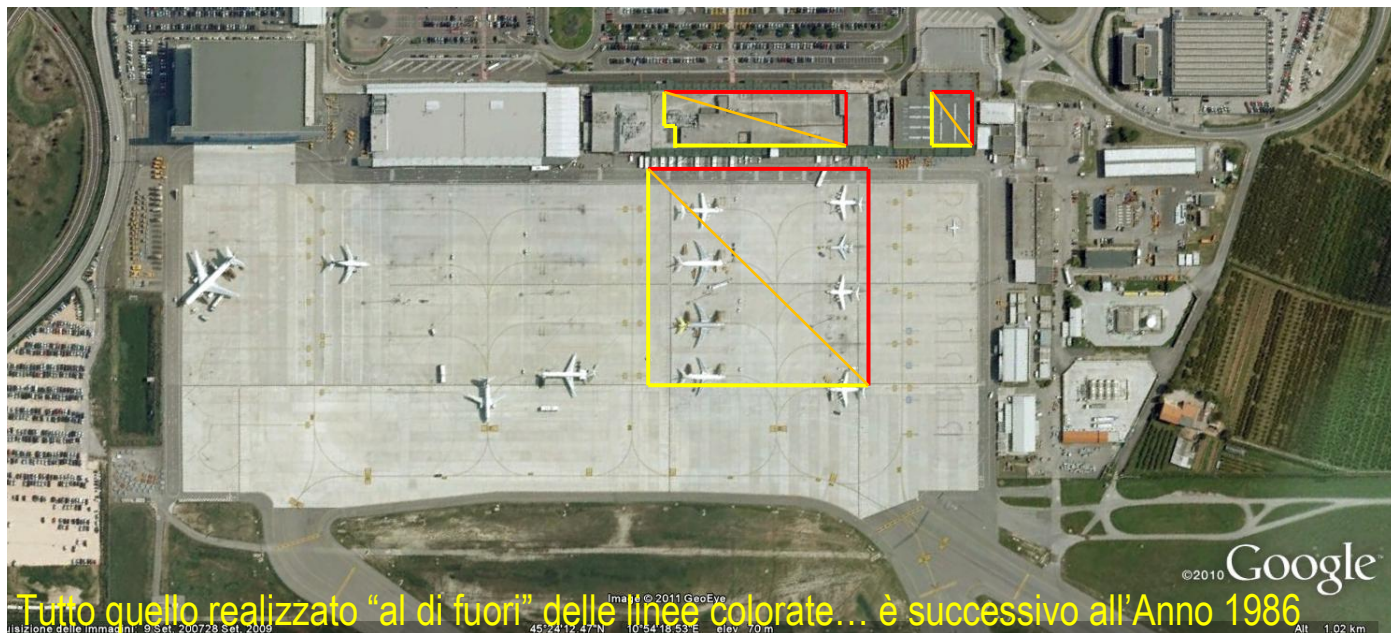
In data **22 Luglio 2011**, da parte di “Italia Nostra” onlus, da parte di alcuni cittadini e da parte del Comitato per la riduzione dell'impatto Ambientale dell'Aeroporto di Treviso viene **presentato ricorso al TAR del Veneto chiedendo la sospensione del Parere n° 398/2011 della Commissione VIA-VAS**, concludendo, la lunga ed articolata illustrazione del Ricorso, con queste frasi:

Evitando altresì che attraverso l'artificioso frazionamento degli interventi, non presentati in una prospettiva unitaria, si arrivi ad una totale trasformazione dello scalo con una moltiplicazione delle sue capacità operative evitando surrettiziamente ogni verifica di compatibilità ambientale in totale spregio dei principi normativi, nazionali e comunitari, in materia di tutela dell'ambiente.

In data **7 Settembre 2011**, presso il T.A.R Veneto veniva depositata l'Ordinanza 769/2011 che sul Ricorso 1528/2011 **“per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del parere favorevole all'esclusione alla VIA degli interventi di potenziamento e sviluppo delle infrastrutture di volo dell'Aeroporto di Treviso”** così si esprimeva: **“Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto: a) **sospende il provvedimento impugnato**; b) **fissa la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 Gennaio 2012**”.**

Conclusioni:

Questo è quello che è accaduto in un solo anno all'Aeroporto di Treviso e... se ora paragoniamo quanto invece è accaduto all'Aeroporto di Verona e se noi riportiamo l'area e quanto realizzato prima del 1986, (come indicato con linee a colori) su una foto satellitare di oggi di Google (vedi sotto), possiamo confrontare il quanto realizzato all'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona, senza che - in tutti questi 25 anni - vi sia MAI stata alcuna sottoposizione a V.I.A. per ottenere un qualsiasi Decreto di Compatibilità Ambientale.



Da mesi, sostengo che le informazioni trasmesse dalle Autorità Italiane alla Commissione Europea Ambiente, nella pratica di Verifica Infrazione VIA, ed in particolare quanto scritto da ENAC, nella sua lettera del 9 Settembre 2009, non corrispondono alla esatta situazione dell'Aeroporto di Verona...

- gli interventi di recente attuazione, con riferimento alle infrastrutture di pertinenza civile che questo Ente ha autorizzato, si riferiscono ad opere che non comportano incrementi della capacità, ma migliorano le condizioni operative e di sicurezza.

... errate e carenti informazioni che dimostrano come ENAC gestisce le problematiche ambientali e quelle della normativa nazionale e comunitaria sulla Valutazione di Impatto Ambientale - Direttiva VIA.

Dal 14 Marzo 1999, sul sedime militare, la pista è stata prolungata di 500 metri ed è stata ristrutturata e potenziata la pista di rullaggio proprio nel momento che i due gruppi di aerei da caccia e da ricognizione dell'Aeronautica Militare, venivano trasferiti ad altri aeroporti, cessando di fatto e/o riducendo a poco più del 5% delle attività aero militari e di volo, sempre dei militari, dell'Aeroporto di Verona-Villafranca.

Dal 14 Marzo 1999, sul sedime civile di "proprietà" della Catullo SpA, i parcheggi per gli aerei sono stati triplicati se non quasi quadruplicati e (forse) quintuplicati sono stati gli edifici destinati alla aerostazione e altre consistenti aree - anche su più piani - sono state destinate a parcheggio per le auto.

Dal 14 Marzo 1999 ad oggi, di fatto, è quasi triplicato il numero dei passeggeri che, da circa UN milione sono arrivati a oltre TRE milioni, arrivando in qualche anno... a quasi quattro milioni di passeggeri.

Tutto questo e quanto realizzato all'Aeroporto Catullo in evidente violazione della Direttiva 85/337/CEE e della Direttiva 97/11/CE (entrata in vigore in Italia il 14 Marzo 1999) presuppone che se le autorizzazioni dovevano essere annullate, ripeto, per evidente Violazione della VIA, queste autorizzazioni sono illegittime e pertanto tutto quanto realizzato, in particolare sulle aree di sedime civile e non di sedime militare, sono e costituiscono un "abuso edilizio" e pertanto dovrebbe essere ripristinato o stato dei luoghi e, se questo fosse impossibile, il tutto dovrebbe essere acquisito - *gratuitamente* - al patrimonio comunale.

L'accertamento dell'abuso e la verifica della non sanabilità di un progetto e/o ampliamento in presenza di violazione di Direttiva V.I.A. renderebbero necessario proseguire nella procedura repressiva? Nello specifico, agli scrivendi uffici Urbanistici, viene richiesto di chiarire l'esatto iter procedurale che sarebbe stato conseguente alla notifica dell'ordinanza di demolizione... che però mai è stata predisposta.

Se i Sindaci emettono “Ordinanze” contro i “cittadini” che violano le leggi, arrivando poi anche alla **acquisizione gratuita dei beni**, che sarebbero da demolire perché insanabili... e se l'Aeroporto Catullo ha violato la Direttiva e Leggi sulla V.I.A. perché gli stessi Sindaci, o i Dirigenti Responsabili dell'Ufficio Urbanistica non emettono Ordinanze nei confronti dell'Aeroporto Valerio Catullo, **arrivando ad acquisire al patrimonio pubblico i beni, le opere e le infrastrutture illegittimamente autorizzati, perché senza la VIA e pertanto annullabili per violazione delle Norme e delle Leggi che regolano la Valutazione di Impatto Ambientale ?**

Sono anni ormai, se non decenni che gli organismi Politici e i Responsabili Amministrativi dei Comuni di Sommacampagna e di Villafranca, non si attivano nei confronti della Aeroporto Valerio Catullo SpA, al fine che questa Società privata, ma a maggioranza di capitale pubblico, abbia da rispettare le normative comunitarie e nazionali che regolano le autorizzazioni dei progetti che devono essere sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale.

E se la Sentenza del Consiglio di Stato n° 5186/2008 ha così stabilito: *"Il provvedimento impugnato, pertanto, laddove ha escluso l'obbligo della V.I.A. risulta illegittimo e va, di conseguenza, annullato"*... come mai in tutti questi anni, nessun Ufficio Comunale si è attivato al fine che l'Aeroporto Catullo abbia da rispettare la normativa Nazionale e Comunitaria sulla VIA?

Se le autorizzazioni rilasciate all'Aeroporto “Valerio Catullo” sono nulle e/o annullabili, perché rilasciate laddove è stata escluso l'obbligo della VIA è evidente che tutto quanto realizzato senza VIA è illegittimo ed è pertanto soggetto alla normativa relativa agli abusi edilizi... al ripristino dello stato dei luoghi e poi alla acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere realizzate senza titolo autorizzativo, in quanto mancante del Decreto di Compatibilità Ambientale.

Tutto ciò premesso...

Vista l'impossibilità di poter demolire delle opere, illegittimamente autorizzate all'Aeroporto di Verona, realizzate in difformità delle norme della Direttiva 85/337/CEE [senza la previa VIA] si chiede un “intervento urgente” al fine di acquisire, al patrimonio del Comune, dette opere.

Alla Procura della Repubblica, la cui presente richiesta viene inviata “per conoscenza”, qualora vi fosse altra ed ulteriore “inerzia” da parte degli organismi amministrativi preposti, in particolare i Dirigenti Responsabili degli Uffici Comunali dell'Urbanistica, si chiede se in detti comportamenti **potrebbe essere ravvisata ed accertata la sussistenza del Reato Penale di cui all'art. 328 C.P.?**

In attesa di adeguate azioni in risposta alla presente, si porgono distinti saluti.

Un cittadino “nativo” di Caselle:

Beniamino Sandrini

In allegato:

Lettera del Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali.

Parere n° 698 del 14.04.2011 della Commissione di verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS

Ricorso presentato al TAR del Veneto da parte di Italia Nostra e Comitato Aeroporto di Treviso

Ordinanza di sospensiva del TAR del Veneto n° 769/2011 del 7.9.2011